Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 122

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 20 maggio 1964** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 122 DEL 20 APRILE 1964:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: « api » - **anonima petroli italiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1964. — **Società Ferriera Padana, s.a.s., in Padova:** Obbligazioni sorteggiate il 24 aprile 1964. — **Latercenesi - Zunino R.D.B., società per azioni, in Albenga:** Obbligazioni sorteggiate il 26 marzo 1964. — **Società Alberghiera Lucana, società per azioni, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 18 aprile 1964. — **Costruzioni metalliche ing. F. Franchini & C., società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni sorteggiate il 28 aprile 1964. — **Società per azioni SIMBI, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 aprile 1964. — **Molino e pastificio di Ponte San Giovanni in Perugia, società per azioni:** Obbligazioni sorteggiate l'8 maggio 1964. — **Comune di Genova - Ripartizione debito e tesoro:** Obbligazioni sorteggiate il 5 maggio 1964. — **FIAT, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 13 maggio 1964. — **Amministrazione Provinciale di Como:** Obbligazioni sorteggiate il 30 aprile 1964. — **Immobiliare Selvapiana, società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1964. — **Baia d'Argento, società per azioni, in Sabaudia:** Obbligazioni sorteggiate il 14 maggio 1964. — **« Migas », società per azioni, in Milano:** Prestito obbligazionario 6 ½ % 1974. — **Istituto Geografico De Agostini di Novara:** Obbligazioni sorteggiate il 9 maggio 1964. — **« Fiat », società per azioni, in Torino:** Errata-corrige.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 marzo 1964.

Sostituzione di un membro della Commissione centrale per le imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 7 gennaio 1961, registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 1961, registro n. 2 Finanze, foglio n. 211, relativo alla ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1961-31 dicembre 1964, della Commissione centrale per le imposte;

Visto il proprio decreto in data 5 agosto 1962, registrato alla Corte dei conti il 3 ottobre 1962, registro n. 26 Finanze, foglio n. 34, relativo alla nomina del dott. Alberto Liuti alla carica di membro della prima Sezione speciale, istituita in seno alla detta Commissione, per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine dell'art. 284-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione nella predetta carica del dott. Alberto Liuti, direttore generale dell'Amministrazione civile, perchè dimissionario;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Il dott. Luigi Pianese, direttore generale dell'Amministrazione civile, è nominato membro della prima Sezione speciale, istituita in seno alla Commissione centrale per le imposte, per la risoluzione dei ricorsi proponibili a termine dell'art. 284-*bis* del testo unico approvato con regio decreto 14 settembre 1931, n. 1175 e successive modificazioni, in sostituzione del dott. Alberto Liuti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Sassari, addì 28 marzo 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 2 maggio 1964
Registro n. 15 Finanze, foglio n. 291. — BAIOCCHI

(4251)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 aprile 1964.

Conferma del Commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il quadriennio 1964-1968.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 27 novembre 1939, n. 1780, relativa alla trasformazione dell'Ente di rinascita agraria per le Tre Venezie in Ente nazionale per le Tre Venezie;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 19 maggio 1960, con il quale il dott. Sereno Freato è stato nominato per il quadriennio 1960-1964 Commissario del Governo dell'Ente predetto;

Ritenuto di dover provvedere, per scadenza del mandato, alla rinnovazione del predetto incarico;

Visto l'art. 9 della citata legge 27 novembre 1939, n. 1780;

Decreta:

Il dott. Sereno Freato è confermato Commissario del Governo dell'Ente nazionale per le Tre Venezie per il quadriennio 1964-1968.

L'incarico decorre dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 24 aprile 1964

MORO

(4230)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1964.

Classificazione tra le statali di una strada in provincia di Ascoli Piceno con la denominazione di Strada statale n. 433 « di Val d'Aso ».

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la legge 12 febbraio 1958, n. 126;

Visto il decreto ministeriale 27 marzo 1959, registrato alla Corte dei conti il 23 giugno 1959, registro n. 26 Lavori pubblici, foglio n. 30 e pubblicato in supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 del 30 luglio 1959, con il quale, ai sensi e per gli effetti della citata legge n. 126, è stato approvato il piano generale delle strade aventi i requisiti per poter essere classificate statali;

Ritenuta l'opportunità di inserire nella rete delle statali la strada: « innesto Strada statale n. 16 « Adriatica » a Pedaso - innesto Strada statale n. 78 « Picena » a Comunanza » della lunghezza di km. 42+664, compresa (al n. 280) nel predetto piano generale;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 della legge 12 febbraio 1958, n. 126, la strada: « innesto Strada statale n. 16 a Pedaso - innesto Strada statale n. 78 a Comunanza » è classificata statale con la denominazione di Strada statale n. 433 « Val d'Aso ».

Il presente decreto, registrato alla Corte dei conti, sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: PIERACCINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 maggio 1964
Registro n. 20 Lavori pubblici, foglio n. 347

(4204)

DECRETO MINISTERIALE 17 aprile 1964.

Prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana ».

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto luogotenenziale 7 gennaio 1917, n. 749, contenente norme per la stampa, la distribuzione e la vendita delle leggi e dei decreti in edizione ufficiale, modificati con l'art. 6 del regio decreto 15 luglio 1923, n. 1570;

Visto l'art. 27 del regolamento sui servizi del Provveditorato generale dello Stato, approvato con regio decreto 20 giugno 1929, n. 1058;

Visto il decreto ministeriale 8 aprile 1961, che fissa i prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana »;

Ritenuta l'opportunità di aumentare i prezzi di abbonamento e vendita della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana », per sopperire ai sensibili aumenti verificatisi nei costi di produzione per il maggior onere del servizio di stampa e di distribuzione;

Ritenuta, altresì, l'opportunità di adeguare l'attuale criterio di determinazione del prezzo di vendita delle annate e dei fascicoli arretrati della Raccolta a quello, notevolmente più semplice, seguito dalla maggior parte dei periodici;

Decreta:

Il prezzo di vendita e di abbonamento della « Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana », dal 1° gennaio 1964, è stabilito come segue:

per ciascun fascicolo dell'anno in corso, quindicinale ordinario lire 700;

per le annate ed i fascicoli arretrati dal 1961 il prezzo è maggiorato del 50%;

per le annate ed i fascicoli relativi agli anni dal 1861 al 1960 lire 500 per ciascun fascicolo;

abbonamento annuo lire 14.000; per gli Uffici statali e per i Comuni della Repubblica lire 12.000.

Roma, addì 17 aprile 1964

Il Ministro per la grazia e giustizia
REALE

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

(4281)

DECRETO MINISTERIALE 18 aprile 1964.

Revoca dell'autorizzazione alla produzione ed al commercio della specialità medicinale denominata Fena C, supposte, della ditta Istituto biologico Aurelio, con sede in Roma. (Decreto di revoca n. 3914/R).

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Visto il decreto in data 6 febbraio 1962, con il quale è stata registrata al n. 17.913/1 a nome della ditta Istituto biologico Aurelio, con sede in Roma, via Aurelia 336, la specialità medicinale denominata Fena C, preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa;

Considerato che, da un controllo eseguito, la composizione del prodotto è risultata non corrispondente a quella dichiarata (le supposte presentavano un colore marrone scuro e la quantità di acido ascorbico risultava del 60% inferiore a quella dichiarata), per cui ricorre l'applicazione dell'art. 22 del regolamento approvato con regio decreto 3 marzo 1927, n. 478;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Visti gli articoli 164 e 175 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Decreta:

E' revocata la registrazione della specialità medicinale denominata Fena C, supposte 12, × gr. 1,7 × mg. 300, registrata con decreto n. 17913/1 in data 6 febbraio 1962, a nome della ditta Istituto biologico Aurelio, con sede in Roma e preparata nell'officina farmaceutica della ditta stessa.

Il prodotto del quale è revocata la registrazione dovrà essere ritirato dal commercio.

I medici provinciali della Repubblica sono incaricati della esecuzione del presente decreto, da comunicarsi agli Ordine dei medici e dei farmacisti delle rispettive circoscrizioni, ed il medico provinciale di Roma è anche incaricato della notifica alla ditta interessata.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 aprile 1964

(4134) *Il Ministro*: MANCINI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Trieste.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di economia e commercio della Università di Trieste è vacante la cattedra di « Tecnica industriale e commerciale » alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4254)

Vacanza della seconda cattedra di « Storia della filosofia » presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la Facoltà di magistero dell'Università di Roma, è vacante la seconda cattedra di « Storia della filosofia », alla cui copertura la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(4255)

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un terreno dal comune di Cisternino (Brindisi).

Con decreto ministeriale n. 300.8/60818 del 6 maggio 1964, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad acquistare dal comune di Cisternino (Brindisi), al prezzo simbolico di L. 1 al mq., il terreno su cui insiste la Casa della Madre e del Bambino, della superficie di mq. 1654, distinto in catasto alle partite numeri 3884 e 11641, foglio 22, particelle 885 e 739 sub *a*, situato nella contrada « Mulini Vecchi » del periziato valore di L. 2.725.868.

(4100)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Floresta ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Floresta (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 14.840.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4173)

Autorizzazione al comune di Furci Siculo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Furci Siculo (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.930.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4174)

Autorizzazione al comune di Fondachelli Fantina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 2 maggio 1964, il comune di Fondachelli Fantina (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.073.512, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4175)

Autorizzazione al comune di Novara di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Novara di Sicilia (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 29.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4176)

Autorizzazione al comune di Cesarò ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Cesarò (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.800.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4177)

Autorizzazione al comune di Pagliara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Pagliara (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4178)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 29 aprile 1964, il comune di Malvagna (Messina), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4179)

Autorizzazione al comune di Lucca Sicula ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Lucca Sicula (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 19.060.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4231)

Autorizzazione al comune di Sambuca di Sicilia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 8 maggio 1964, il comune di Sambuca di Sicilia (Agrigento), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 91.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(4232)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento della Società cooperativa edilizia « Le Due Terese », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 4 maggio 1964, la Società cooperativa edilizia « Le Due Terese », con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 8 ottobre 1959, repertorio n. 43993, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, senza nomina di liquidatore.

(4192)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti E.I.CA », con sede in Milano.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 aprile 1964 il prof. Luigi Guatri è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Ente Italiano Cooperativo Approvvigionamenti E.I.C.A. », già posta in liquidazione coatta amministrativa con provvedimento del 27 giugno 1962, in sostituzione avv. Arnaldo Frailich, deceduto.

Dal 21 aprile 1964 commissari liquidatori della citata Cooperativa sono, quindi, i seguenti: dott. Angelo Arrigoni, dott. Sigfrido Cimmino e prof. Luigi Guatri.

(4155)

Revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Treporti di Venezia.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 11 maggio 1964, è stata disposta la revoca degli amministratori e dei sindaci della Società cooperativa « Agricola fra coltivatori diretti Treporti », con sede in Treporti di Venezia, costituita in data 25 novembre 1942 per atto del notaio dott Carlo D'Agnolo Vallano, ed è stato nominato commissario governativo, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso, l'avv. Arrigo Lanzara.

(4193)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 4 marzo 1964, registro n. 7 Tesoro, foglio n. 237, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario proposto dalla signora Manzi Iolide vedova di Stortini Amos, domiciliata in Porto Azzurro, Livorno, avverso il decreto ministeriale 10 agosto 1950, n. 1161107, del Ministero del tesoro, con il quale venne negato alla ricorrente il diritto a trattamento pensionistico di guerra e la cui impugnativa venne respinta dalla Corte dei conti con decisione 28 maggio 1953, n. 181575.

(4154)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 95

Corso dei cambi del 19 maggio 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,91	624,85	624,90	624,91	624,85	624,90	624,91	624,90	624,90	624,90
$ Can.	577,83	577,80	578 —	577,80	576,75	577,80	577,85	577,82	577,81	577,75
Fr. Sv.	144,81	144,77	144,815	144,795	144,78	144,81	144,79	144,82	144,80	144,78
Kr. D.	90,49	90,48	90,47	90,51	90,40	90,51	90,48	90,50	90,51	90,50
Kr. N.	87,44	87,44	87,435	87,46	87,50	87,45	87,445	87,45	87,45	87,45
Kr. Sv.	121,69	121,64	121,70	121,65	121,60	121,72	121,66	121,70	121,72	121,70
Fol.	173,05	173,04	173,07	173,06	172,85	173,03	173,06	173 —	173,03	173,02
Fr. B.	12,55	12,554	12,558	12,55625	12,55	12,56	12,554	12,55	12,56	12,56
Franco francese	127,53	127,52	127,51	127,53	127,55	127,54	127,53	127,52	127,54	127,52
Lst	1749,33	1749,25	1749,55	1749,475	1748,75	1749,27	1749,45	1749,30	1749,27	1749,40
Dm. occ.	157,22	157,20	157,22	157,2075	157,15	157,24	157,215	157,22	157,24	157,21
Scell. Austr.	24,18	24,19	24,195	24,19625	24,15	24,19	24,19375	24,18	24,19	24,19
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,82	21,90	21,82	21,81	21,82	21,82	21,82

Media dei titoli del 19 maggio 1964

Titolo	
Rendita 5 % 1935	108,15
Redimibile 3,50 % 1934	98,60
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	77,70
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,40
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	89,30
Id. 5 % (Città di Trieste)	89,925
Id. 5 % (Beni Esteri)	88 —
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,975
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,925
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,05
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,35
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,95

Il Contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 19 maggio 1964

Valuta	
1 Dollaro USA	624,91
1 Dollaro canadese	577,825
1 Franco svizzero	144,792
1 Corona danese	90,495
1 Corona norvegese	87,452
1 Corona svedese	121,655
1 Fiorino olandese	173,06
1 Franco belga	12,555
1 Franco francese	127,53
1 Lira sterlina	1749,462
1 Marco germanico	157,211
1 Scellino austriaco	24,195
1 Escudo Port.	21,815

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per esami a venti posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico centrale e periferico dell'agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente norme di esecuzione del citato testo unico;

Vista la legge 15 dicembre 1961, n. 1304, concernente la istituzione dell'agronomo di zona ed il riordinamento dei ruoli del personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste;

Visto il regolamento organico per il personale del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, approvato con regio decreto 23 ottobre 1930, n. 1885 e modificato con i regi decreti 2 marzo 1933, n. 318 e 27 giugno 1937, n. 1354;

Considerato che a' sensi dell'art. 18 della legge 18 febbraio 1963, n. 301, un terzo dei posti disponibili nel ruolo tecnico dell'agricoltura durante il primo triennio di applicazione della legge stessa deve essere conferito mediante concorsi riservati al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero;

Considerato che nel primo semestre successivo alla entrata in vigore della legge risultavano disponibili nel ruolo predetto sessanta dei centoventi posti che, a' sensi dell'art. 25 della legge 15 dicembre 1961, n. 1304, potevano essere messi a concorso nel 1963 e che pertanto venti di detti posti, corrispondenti ad un terzo della disponibilità indicata, andavano destinati ad un concorso riservato al personale impiegatizio non di ruolo;

Visto il decreto ministeriale in data 15 giugno 1963, con il quale cinquantanove dei residui posti disponibili per l'anno 1963 venivano messi a concorso pubblico;

Ritenuto di indire il concorso riservato per i venti posti di cui sopra, utilizzando la disponibilità relativa all'anno 1964;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a venti posti di vice esperto in prova nel ruolo tecnico céntrale e periferico della agricoltura, carriera di concetto, riservato al personale impiegatizio non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste che abbia conseguito il diploma di perito agrario o di perito tecnico industriale, sezione mineraria, e sia in possesso dei requisiti generali per l'ammissione agli impieghi civili dello Stato prescritti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, escluso quello dell'età.

Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 200, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi, Roma, via XX Settembre, 20, entro il sessantesimo giorno a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi causa, pervengano oltre detto termine.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita;

3) il titolo di studio posseduto;

4) la qualità di impiegato non di ruolo del Ministero dell'agricoltura e delle foreste e l'ufficio presso il quale prestano servizio;

5) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

6) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

7) il Comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

8) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

9) le eventuali condanne penali riportate e i procedimenti penali eventualmente pendenti;

10) gli eventuali servizi prestati presso altre pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto di impiego;

11) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e vistata dal capo dell'ufficio presso il quale l'aspirante stesso presta servizio.

Art. 3.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di tre prove scritte e di una prova orale sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e comunicato ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove stesse.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato la media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati che conseguano l'ammissione alle prove orali riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerle almeno venti giorni prima.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

Art. 4.

Espletate le prove del concorso la Commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con la indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con la osservanza delle disposizioni vigenti in materia di preferenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore degli invalidi di guerra e categorie assimilate e degli invalidi per servizio.

Art. 5.

Ai fini della applicazione dei criteri di preferenza per il caso di parità di merito e dei benefici previsti dalla legge a favore degli invalidi militari e civili di guerra e degli invalidi per servizio, i candidati risultati idonei dovranno dimostrare il possesso di detti titoli preferenziali facendo pervenire al Ministero entro quindici giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di cui alle lettere che seguono, formati con l'osservanza della legge sul bollo:

a) i mutilati e gli invalidi di guerra ed i mutilati e gli invalidi, militari e civili, per fatto di guerra e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione della competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, oppure il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, oppure il decreto di concessione della relativa pensione;

b) i mutilati e gli invalidi per servizio: il mod. 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione centrale degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità oppure il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce della invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) gli ex combattenti militari o militarizzati e categorie assimilate: la prescritta dichiarazione integrativa rilasciata dalle competenti autorità militari in originale o in copia notarile dell'originale o in copia fotografica autenticata con il bollo dell'ente che ha rilasciato l'originale e la firma del comandante dell'ente stesso.

Per i combattenti ed assimilati dell'ultima guerra la dichiarazione integrativa dovrà essere di data posteriore al 21 marzo 1948;

d) gli addetti civili alle operazioni di bonifica di campi minati o al rastrellamento di ordigni esplosivi: apposito certificato rilasciato dal Ministero della difesa a' sensi dell'art. 3 del decreto presidenziale 17 marzo 1949, n. 212;

e) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della Provincia di residenza;

f) i profughi: attestazione del prefetto della Provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

Per i profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge;

I profughi dall'Algeria: apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

g) gli orfani dei caduti in guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra;

h) gli orfani dei caduti per servizio: certificato del competente Ufficio del lavoro e della massima occupazione;

i) i figli dei mutilati ed invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza attestante anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valore militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione;

m) le madri, le vedove non rimaritate e le sorelle vedove o nubili dei caduti di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate e dei caduti per servizio: certificato rilasciato dal sindaco del Comune di residenza;

n) i mutilati e gli invalidi civili: certificato dell'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione;

o) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del Comune di residenza.

Art. 6.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 7.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) certificato rilasciato dal capo dell'ufficio attestante l'attuale qualità di impiegato non di ruolo del Ministero della agricoltura e delle foreste e gli estremi del provvedimento di assunzione;

2) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine o del Comune in cui l'atto è stato trascritto;

3) diploma originale del titolo di studio o copia debitamente autenticata. Per il caso che l'autorità scolastica si trovi tuttora nella impossibilità di rilasciare il diploma è consentita la presentazione del certificato-diploma purchè contenente una dichiarazione in tal senso e l'annotazione che il certificato stesso sostituisce il diploma a tutti gli effetti fino al rilascio di quest'ultimo;

4) certificato di cittadinanza italiana, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine;

5) certificato di godimento dei diritti politici rilasciato dal sindaco del Comune di origine, o di residenza;

6) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale;

7) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal Consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del Comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;

8) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti l'idoneità fisica dell'aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non è tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio, il certificato medico dovrà essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza e contenere, a' termini dell'art. 6, n. 3, delle leggi 3 giugno 1950, n. 375 e 24 febbraio 1953, n. 142 e dell'art. 6 della legge 5 dicembre 1962, n. 1539, oltre la descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre a visita medica i candidati per i quali lo ritenga necessario.

I profughi dei territori di confine di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 febbraio 1947, n. 60, che abbiano presso altri uffici pubblici atti o documenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e le situazioni di fatto da comprovare, possono produrre copie di tali documenti od atti autenticate dagli stessi uffici pubblici od anche far riferimento a quei documenti o atti indicando l'autorità che li ha rilasciati e l'ufficio pubblico che li conserva. Gli stessi profughi possono inoltre presentare documenti diversi da quelli prescritti purchè dal Ministero possano essere riconosciuti idonei.

Per tutti gli altri candidati non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre Amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere di data non anteriore a tre mesi da quella della lettera di invito a presentarli.

Il certificato di cittadinanza italiana e quello di godimento dei diritti politici dovranno attestare altresì che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.

Art. 8.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 aprile 1964
Registro n. 6, foglio n. 226. — ANGELINI

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte:

1) agronomia e coltivazioni erbacee ed arboree;
2) zootecnia;
3) patologia vegetale ed entomologia agraria.

Prova orale:

1) le materie delle prove scritte;
2) economia rurale ed estimo;
3) industrie agrarie;
4) costruzioni rurali e meccanica agraria;
5) nozioni di legislazione rurale e di statistica agraria.

Roma, addì 18 marzo 1964

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3911)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Posti d'impiego civile nella carriera esecutiva presso il Ministero dell'interno spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste. (Circolare 25 aprile 1964).

Sono disponibili presso il Ministero dell'interno, nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione degli archivi di Stato, n. 14 (quattordici) posti di operatore fotografo spettanti ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste, già in nota per il passaggio all'impiego civile e quindi in possesso dei prescritti requisiti di cui è cenno nel *secondo comma dell'art. 352 del testo unico delle disposizioni* concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3).

I sottufficiali che intendano concorrere ai suindicati posti *dovranno presentare al Corpo di appartenenza*, entro il termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione della presente circolare nella *Gazzetta Ufficiale*, apposita domanda su carta da bollo da L. 200 (duecento), nella quale essi dovranno dichiarare di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza. Sarà considerata presentata fuori termine, e pertanto irricevibile, qualsiasi domanda che sarà pervenuta, oltre il termine stabilito, ai detti Corpi. Questi dovranno dichiarare in calce alla domanda la data sotto la quale la stessa è stata presentata.

Le domande dei sottufficiali dell'Esercito dovranno essere subito, ed in ogni caso entro il termine massimo di giorni 15 (quindici) dalla data di presentazione, trasmesse dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio direttamente a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali), corredate dal documento (elenco notizie) di cui alla circolare n. 1019/A del 24 settembre 1963.

Le domande prodotte dai sottufficiali della Marina, della Aeronautica, dei Corpi di polizia dipendenti dalle Amministrazioni dell'interno, di grazia e giustizia, delle finanze e dell'agricoltura e foreste dovranno essere trasmesse, con ogni urgenza, dagli Enti presso i quali gli interessati sono in servizio alle rispettive Amministrazioni centrali che provvederanno a rimetterle, corredate della documentazione di cui sopra è cenno, a questo Ministero (Direzione generale personali civili e affari generali) entro 20 (venti) giorni dalla scadenza del termine fissato per la presentazione delle domande stesse.

Non hanno titolo a concorrere agli anzidetti posti i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che alla scadenza del termine stabilito nel secondo comma della presente *circolare* abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 58 della legge 31 luglio 1954, n. 599 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Parimenti non hanno diritto a concorrere ai medesimi posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, che alla scadenza del cennato termine contenuto nel detto secondo comma della presente circolare, abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 3 aprile 1958, n. 460 o comunque da più di cinque anni, ovvero siano incorsi nella perdita del grado.

Infine, non hanno titolo a concorrere ai suindicati posti i sottufficiali del Corpo degli agenti di custodia che alla scadenza del ripetuto termine abbiano raggiunto l'anzianità di servizio occorrente per l'acquisizione del diritto a pensione normale o siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al primo comma dell'art. 57 della legge 18 febbraio 1963, n. 173, o comunque da più di cinque anni o siano incorsi nella perdita del grado.

Ai sottufficiali che saranno nominati all'impiego civile compete, in aggiunta agli assegni iniziali della qualifica *di* operatore fotografo l'eventuale differenza, da riassorbirsi nei successivi aumenti, tra lo stipendio (o l'ammontare della paga giornaliera valutata ad anno) del quale sono provvisti e lo *stipendio assegnato nella suddetta qualifica*, esclusa ogni indennità di carattere militare ovvero propria del Corpo di polizia per quelli che vi appartengono.

La presente vale come notificazione a tutti gli interessati.

p. *Il Ministro*: GUADALUPI

(4161)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

AZIENDA NAZIONALE AUTONOMA DELLE STRADE (A.N.A.S.)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso a ventidue posti di consiglieri di terza classe in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera direttiva dell'Azienda nazionale autonoma delle strade.

Ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che nel supplemento al Bollettino ufficiale dell'Azienda nazionale autonoma delle strade numeri 10, 11 e 12 del 1963, è pubblicato in data 20 marzo 1964 il decreto ministeriale 27 febbraio 1964, n. 4001, registrato alla Corte dei conti il 10 marzo 1964, al registro n. 2, foglio n. 337, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito del concorso pubblico a *ventidue posti di* consigliere di 3ª classe in prova nella carriera direttiva amministrativa dell'Azienda nazionale autonoma delle strade, indetto con il decreto ministeriale 30 novembre 1962, n. 11820, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 10 del 12 gennaio 1963.

(4277)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.